



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2008

Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 103 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha previsto che siano svolte da soggetti privati le attività relative all'accertamento medico della idoneità alla guida degli autoveicoli, da parte di medici abilitati, a seguito di esame per titoli professionali ed iscritti in apposito albo tenuto a livello provinciale. La conferma della validità viene poi effettuata con le modalità di cui all'articolo 126, comma 5, del codice della strada, e cioè viene effettuata

da medici militari, della polizia, delle ASL, in attività di servizio.

Con questo disegno di legge si intende modificare questa previsione normativa attraverso il riconoscimento dell'iscrizione agli albi provinciali dei succitati medici, anche se non più in servizio, aggiungendo inoltre anche i medici specialisti in medicina legale o del lavoro.

Con tale modifica si consentirebbe a migliaia di medici l'accesso ai suddetti albi provinciali invece delle attuali poche centinaia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma 2 dell'articolo 119 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

«2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da personale medico della Direzione Sanità di Reti ferroviarie italiane S.p.A. o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della polizia di stato o da medici specialisti in medicina legale o del lavoro. Le sopraindicate categorie di medici possono effettuare gli accertamenti anche se non più in servizio. In tutti i casi, tale accertamento deve essere effettuato in idonei locali».

